C/2024/3940

18.6.2024

Avviso all'attenzione della persona oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2010/231/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2024/1729 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1724 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Somalia

(C/2024/3940)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione della persona che figura nell'allegato I della decisione 2010/231/PESC ([1]), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2024/1729 ([2]), e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010 ([3]), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1724 ([4]), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Somalia.

Il 21 maggio 2024 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l'aggiunta di una persona all'elenco delle persone ed entità oggetto di misure restrittive.

La persona interessata può presentare in qualsiasi momento al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 751 (1992), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include nell'elenco delle Nazioni Unite. Le eventuali richieste devono essere inviate al seguente indirizzo:

Focal Point for De-listing
Security Council Subsidiary Organs Branch
Room DC2 2034
United Nations
New York, N.Y. 10017
United States of America
Tel.: +1 917 367 9448
Fax: +1 212 963 1300
E-mail: delisting@un.org

Per maggiori informazioni consultare: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting/delisting-requests.

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che la persona designata dalle Nazioni Unite debba essere inclusa negli elenchi delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2010/231/PESC e al regolamento (UE) n. 356/2010. I motivi che hanno determinato l'inserimento negli elenchi della persona in questione sono specificati alla voce pertinente dell'allegato I della decisione del Consiglio e dell'allegato I del regolamento del Consiglio.

Si richiama l'attenzione della persona in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 5 del regolamento).

La persona in questione può presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include negli elenchi summenzionati. Le eventuali richieste devono essere inviate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1 Affari globali e orizzontali
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione della persona in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

([1]) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.
([2]) GU L, 2024/1729, 17.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1729/oj.
([3]) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1.
([4]) GU L, 2024/1724, 17.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1724/oj.